

ADEGUAMENTI DELLE N.O.I.F. AL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

DOCUMENTO DI SINTESI
(DAL C.U. 232/A F.I.G.C.)



TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 29 delle N.O.I.F.

«I NON PROFESSIONISTI»

Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

Per i calciatori e calciatrici “non professionisti/e” il tesseramento **dura una stagione sportiva**, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

In sostanza il nuovo dettato normativo introduce la possibilità per i calciatori e calciatrici “non professionisti/e” di instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, di apprendistato nonché di svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge di cui agli artt. 25, 28 e 30 del Decreto Legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e di apprendistato potranno avere una **durata, anche come somma complessiva della durata di più contratti di apprendistato, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori e calciatrici maggiorenni, e non superiore a tre stagioni sportive per i calciatori e calciatrici minorenni.**

TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 31 delle N.O.I.F.

«I GIOVANI»

Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

Il tesseramento da “giovane” può durare al massimo **una sola stagione sportiva**, al termine della quale è libero di diritto, fatta salva la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato al compimento del 15° anno di età (o al compimento del 14° anno in caso di approvazione della modifica contenuta nel decreto correttivo attualmente all'esame delle commissioni parlamentari). In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norma transitoria

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati/e nel primo semestre dell'anno 2007.

TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 32 delle N.O.I.F.

«I GIOVANI DILETTANTI»

I calciatori/calciatrici:

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile.
- b) b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile.

Il loro tesseramento può durare al **massimo due stagioni sportive** (da 16 a 18 anni), salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3.

In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 32 delle N.O.I.F.

«I GIOVANI DILETTANTI»

I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista” ed il loro tesseramento avrà **la durata massima di una stagione sportiva**, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3.

In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 32 delle N.O.I.F.

«I GIOVANI DILETTANTI»

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021.

La **modifica al comma 1** dell'art. 32 delle N.O.I.F. entrerà in vigore con le seguenti modalità:

- **dal 1° luglio 2023**, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024;
- **dal 1° luglio 2024**, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento;

TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 32 delle N.O.I.F.

«I GIOVANI DILETTANTI»

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021.

La **modifica al comma 2** dell'art. 32 delle N.O.I.F. entrerà in vigore con le seguenti modalità:

- dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.
- dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.



TITOLO VI – I CALCIATORI

Art. 32 delle N.O.I.F. «I GIOVANI DILETTANTI»

Per detti calciatori, il tesseramento permane come di seguito specificato:

- a) **fino al 30 giugno 2025** per i **calciatori nati negli anni 2003 e 2004**, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30/06/2024;
- b) **fino al 30 giugno 2026**, per i **calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi**, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30/06/2024;

Per tutti **calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti**, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente **decade il 30 giugno 2024**, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione sportiva 2023/2024 per i/le calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo di tesseramento anche per solo una stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine delle quali sono liberi di diritto.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 96 delle N.O.I.F.

PREMIO DI TESSERAMENTO

Le società che richiedono il **tesseramento annuale** come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “**premio di tesseramento**” sulla base dei valori indicati dal comma 5 (tabella sotto riportata), salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di **ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.**

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 96 delle N.O.I.F.

PREMIO DI TESSERAMENTO

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 96 delle N.O.I.F.

PREMIO DI TESSERAMENTO

In relazione alla categoria in cui milita la Società, «il premio di tesseramento» dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D	€450
Eccellenza	€350
Promozione	€250
Prima Categoria	€150
Seconda Categoria	€100
Terza Categoria	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A	€500
Serie A2 Elite	€450
Serie A2	€350
Serie B	€250
Serie C1	€150
Serie C2	€100
Serie D	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B	€150
Serie C	€100
Eccellenza	non dovuto
Promozione	non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A	€100
Serie B	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li	non dovuto

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 96 delle N.O.I.F.

PREMIO DI TESSERAMENTO

ESEMPIO ESPLICATIVO

*Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il **TESSERAMENTO ANNUALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.*

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

stagione sportiva	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	BIANCA	BIANCA	BIANCA	ROSSA	ROSSA
Importo	€ 70 X 3 = € 210			€ 70 X 2 = € 140	

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 96 delle N.O.I.F. PREMIO DI TESSERAMENTO

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continuerà ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023.

Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intenderà abrogato.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del **primo contratto di lavoro sportivo**, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con **vincolo biennale** come “giovane dilettante», ai sensi dell’art. 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, **per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato**, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, **nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”)**, un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai «coefficienti categoria» della tabella «A» di seguito riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si terrà conto di quanto di seguito specificato:

il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale (*per la stagione sportiva 2023/2024 è stato **determinato nella misura di € 120,00** – rif. C.U. 236/A FIGC del 28/06/2023*) ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “**coefficiente categoria**” indicato nella tabella apposita e per il **numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale**, determinando così l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto.

$$\text{PREMIO} = \text{VALORE BASE} \times \text{COEFFICIENTE CATEGORIA} \times \text{ANNI CONTRATTO}$$

TOTALE

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Il “Premio Totale” andrà quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

In caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate.

Tra le Società formatrici si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un tesseramento biennale.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società.

Le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato dal Consiglio Federale);

In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive;

Tra le Società formatrici sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F. - PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
DILETTANTI	
3a Categoria	1
2a Categoria	2
1a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
TRA CALCIO FEMMINILE	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
TRA CALCIO A 5	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
PROFESSIONISTI	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

TITOLO VII – RAPPORTI TRA SOCIETÀ E TESSERATI

Art. 99 delle N.O.I.F.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

ESEMPIO ESPLICATIVO

*Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un **TESSERAMENTO BIENNALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di formazione tecnica” pari ad **€ 1.200** (VALORE BASE → 120 X DURATA RAPPORTO → 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA → 5)*

Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	GIALLA	GIALLA	GIALLA	NERA	NERA	NERA
Importo	€ 200 X 3 = € 600			€ 200 X 3 = € 600		

RIEPILOGO PREMI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO

STATUS CALCIATORE	TIPO DI TESSERAMENTO E/O CONTRATTO	TIPOLOGIA DI PREMIO
Calciatori e calciatrici PROFESSIONISTI/E (Art. 28 NOIF)	Primo contratto di lavoro sportivo da professionista	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici PROFESSIONISTI/E (Art. 28 NOIF)	Esordio in Serie A o Nazionale (anche Under 21)	PREMIO ALLA CARRIERA (Art. 99 bis delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E - (Art. 29 NOIF)	Tesseramento annuale (fino al compimento del 20° anno di età)	PREMIO DI TESSERAMENTO (Art. 96 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E - (Art. 29 NOIF)	Tesseramento annuale (dal 21° anno di età)	NESSUN PREMIO
Calciatori e calciatrici NON PROFESSIONISTI/E - (Art. 29 NOIF)	Primo contratto di lavoro sportivo da dilettante	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI - (Art. 31 NOIF)	Tesseramento annuale o contratto di apprendistato	NESSUN PREMIO

RIEPILOGO PREMI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO

STATUS CALCIATORE	TIPO DI TESSERAMENTO E/O CONTRATTO	TIPOLOGIA DI PREMIO
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI (Art. 32 NOIF)	Tesseramento annuale (fino al 18° anno di età)	PREMIO DI TESSERAMENTO (Art. 96 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI (Art. 32 NOIF)	Tesseramento biennale (dai 16 ai 18 anni)	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI (Art. 32 NOIF)	Primo contratto di lavoro sportivo da dilettante	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)
Calciatori e calciatrici GIOVANI DILETTANTI (Art. 32 NOIF)	Contratto di apprendistato	NESSUN PREMIO
Calciatori GIOVANI DI SERIE (Art. 33 NOIF)	Tesseramento annuale o biennale	NESSUN PREMIO
Calciatori GIOVANI DI SERIE (Art. 33 NOIF)	Contratto di apprendistato	NESSUN PREMIO
Calciatori GIOVANI DI SERIE (Art. 33 NOIF)	Primo contratto di lavoro sportivo da professionista	PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (Art. 99 delle N.O.I.F.)

DETTATI NORMATIVI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A